



legacoop

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue
Ufficio Politiche del lavoro, Relazioni Industriali e Previdenza

A Legacoop Produzione e Servizi

Alle Legacoop regionali e
territoriali

Alle Cooperative che applicano il
CCNL per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale
e idraulico-agraria

Loro Sedi

Roma, 7 giugno 2023

Oggetto: rinnovo CCNL per gli Ormeggiatori e Barcaioi dei Porti Italiani.

Il 31 maggio 2023 l'ANGOPI, con Legacoop produzione e servizi e Confcooperative lavoro e servizi e le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli ormeggiatori e barcaioi dei porti italiani.

L'accordo di rinnovo è avvenuto in un momento di particolare incertezza per il settore, sia per le dinamiche internazionali post pandemiche che molto stanno riguardando la logistica e, di conseguenza, le attività portuali, sia per l'attività normativa di aggiornamento del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, di prossima adozione, che inciderà sugli aspetti formativi, classificatori e retributivi del personale impiegato. A tal fine, le parti firmatarie, si sono impegnati **a incontrarsi successivamente all'adozione del provvedimento normativo**, per un riesame del CCNL rinnovato **con particolare riferimento agli articoli 7, 12 e 13.**

La decorrenza del contratto sarà 1° luglio 2023 – 30 giugno 2026.

Per quanto riguarda le novità introdotte dal rinnovo si segnalano:

00161 Roma
Via G.A. Guattani, 9
tel. 0684439358
fax 0684439396
e-mail ufficiolavoro@legacoop.coop
<http://www.legacoop.coop>



Art. 11 – Lavoro a turni, lavoro supplementare, lavoro straordinario: le cooperative che erogano la maggiorazione convenzionale e forfettaria del 55% e le relative indennità operative e di disponibilità **potranno impiegare il personale in turni giornalieri di 8 ore su 5 o 6 giorni per settimana.**

Tale turnazione è dunque alternativa a quella attraverso la quale viene organizzato il servizio e ai fruitori non viene riconosciuta la maggiorazione convenzionale e forfettaria nonché l'indennità di disponibilità e, parzialmente, quella operativa.

In caso di superamento di tale limite **vengono riconosciute le maggiorazioni per il lavoro straordinario del 15% per i giorni feriali, del 20% in caso di lavoro notturno o festivo e del 25% in caso di lavoro notturno e festivo.**

Sempre in caso di **lavoro in giorno festivo viene riconosciuta una indennità del 30%** per il lavoro in orario ordinario.

Fissato poi in 12 mesi, antecedenti l'avvio del turno, il periodo in cui il lavoratore può revocare la scelta del turno giornaliero.

Art 26 Mobilità: le Parti hanno **chiarito l'istituto della mobilità**, specificando che i bandi per l'accesso alla professione di ormeggiatore/barcaiolo sono riferiti esclusivamente per i porti in cui sono indetti e che dunque il lavoratore è da considerarsi idoneo per tale specifico porto e non per ogni porto italiano.

Da tale chiarimento discende quindi che l'istituto della mobilità, previsto dal CCNL resta quello individuato dal CCNL stesso e dalle disposizioni ministeriali in materia.

Art. 27 Contratto a tempo determinato: viene adeguato il dispositivo anche in raccordo all'individuazione della turnazione giornaliera (art.11) prevedendo **la possibilità ricorrere a personale a tempo determinato nel caso in cui tale turnazione, o la concessione dei permessi di legge, al personale dovesse pregiudicare la composizione dei turni prevista dall'Autorità marittima.**

Art. 45 Tutela della maternità e della paternità. Aspettativa per funzioni pubbliche o per cariche sindacali. Permessi ai volontari di protezione civile, volontariato, tutela delle persone tossicodipendenti e degli etilisti. Tutela delle persone portatrici di handicap: in ragione della particolarità del lavoro svolto della obbligatorietà dello stesso, le Parti hanno concordato che la fruizione dei permessi di legge **debba essere comunicata dal lavoratore con un congruo anticipo** e che la Cooperativa, in caso di sostituzione dei lavoratori richiedenti permesso la cui assenza faccia scendere l'organico sotto la soglia prevista dall'autorità marittimi, **può ricorrere a lavoratori a tempo determinato** (art. 27)

Protocollo su personale amministrativo e tecnico: data la sempre più importante funzione che tale personale svolge le parti hanno convenuto di **avviare il percorso per la definizione di una apposita sezione contrattuale** a loro dedicata. In caso di mancato accordo a partire dal gennaio 2024 sarà riconosciuto al personale al 4° livello un incremento mensile pari al 50% di quello



riconosciuto al 2° livello. Tale incremento sarà riparametrato sugli altri livelli e riassorbito al momento del rinnovo.

Infine per quanto riguarda **la parte economica e di previdenza complementare (artt. 13 e 40)** è previsto un incremento di **85 € al secondo livello** in una tranche unica valevole **dal primo luglio 2023**.

I nuovi minimi contrattuali saranno dunque così determinati:

Livello	Parametro	Minimo congl. Dal 1° luglio 2023
1	180	€ 1.721,59
2	170	€ 1.651,99
3	160	€ 1.586,88

Per quanto riguarda il **periodo di vacanza contrattuale** le Parti hanno riconosciuto che le Cooperative hanno già riconosciuto, per il periodo luglio 2022 – giugno 2023, ai lavoratori importi complessivi mensili non inferiori all'aumento contrattuale sottoscritto.

Infine le Parti hanno **innalzato la percentuale a carico dell'impresa e del lavoratore relativa alla previdenza cooperativa portandola dall'1 al 2%**.